



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 13-03-2020

Ufficio: LLPP (LAVORI PUBBLICI)

**Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI GIOCO ED AREE VERDI
FINO AL 03.04.2020; TEMPORANEA MISURA PREVENTIVA PER
FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS"**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus nel territorio nazionale”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale e locale,

Considerato che il DPCM del 11.03.2020 pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Camposampiero e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM 11.03.2020, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Considerato dunque che le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020 impongono il divieto di assembramenti su spazi ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico e, pertanto, alla luce del mutato quadro, inducono a ritenere applicabile cautelativamente anche ai parchi e giardini pubblici le misure di precauzione previste dal DPCM, in particolare inibendo l’accesso alle stesse;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali;

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto di accesso al pubblico a tutte le aree a verde pubbliche (giardini, parchi, aree gioco grandi e piccoli, verdi attrezzati di quartiere, recintati e non) del territorio comunale con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del 03.04.2020;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale – Federazione dei Comuni del Camposampierese per la verifica dell’ottemperanza;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria del Comune per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell’ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

IL SINDACO
MACCARRONE KATIA
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.